Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici
soggetti a flessibilità progettuale

1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:

TESTO VIGENTE

- costruito prima del DM 5.07.1975;
- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri minimi richiesti dal precedente Art. 35,
- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004, sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente Art. 35, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3:

spazi ad uso collettivo spazi di abitazione privata - lettera a) comma 3 precedente Art. 35	m 2,70 m 2,40		
spazi accessori - lettera b) comma 3 precedente Art. 35	m 2,20		
spazi di servizio - lettera c) comma 3 precedente Art. 35	m 2,00		
spazi di abitazione collettiva e privata	1/12 del pavimento		
spazi accessori	1/12 del pavimento		
Spazi di Servizio	1/15 del pavimento o aerazione artificiale		
spazi di abitazione, accessori e di servizio, monolocali	tolleranza del 15% della corrispondente superficie minima		
	spazi di abitazione privata - lettera a) comma 3 precedente Art. 35 spazi accessori - lettera b) comma 3 precedente Art. 35 spazi di servizio - lettera c) comma 3 precedente Art. 35 spazi di abitazione collettiva e privata spazi accessori spazi di servizio spazi di abitazione, accessori		

- 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).
- 3. Nel caso di interventi di recupero edilizio in locali di abitazione, posti su edifici con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale, l'adeguamento delle altezze ai parametri minimi precedentemente richiesti può essere derogato entro i limiti già esistenti e documentati a condizione che sia dimostrato un miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

TESTO MODIFICATO

(le aggiunte sono evidenziate in rosso)

- 1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
 - costruito prima del DM 5.07.1975 o costruiti in conformità a regolamenti previgenti;
 - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri minimi richiesti dal precedente Art. 35,
 - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004.

sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente Art. 35, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3:

Altezza	spazi ad uso collettivo	m 2,70
	spazi di abitazione privata -	m 2,40
	lettera a) comma 3 precedente	
	Art. 35	
	spazi accessori - lettera b)	m 2,20
	comma 3 precedente Art. 35	, -
	spazi di servizio - lettera c)	m 2,00
	comma 3 precedente Art. 35	,
Illuminazione	spazi di abitazione collettiva e	1/12 del pavimento
	privata	
	spazi accessori	1/12 del pavimento
	spazi di servizio	1/15 del pavimento o
	opazi di oci vizio	aerazione artificiale
Superficie	spazi di abitazione, accessori e	tolleranza del 15%
Gapornoio	di servizio, monolocali	della corrispondente
	di 3ci vizio, monolocali	superficie minima
		Supernole Illillilla

- 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).
- 3. Nel caso di interventi di recupero edilizio in locali di abitazione, posti su edifici con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale o costruiti in conformità a regolamenti previgenti, l'adeguamento delle altezze ai parametri minimi precedentemente richiesti può essere derogato entro i limiti già esistenti e documentati a condizione che sia dimostrato un miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

TESTO MODIFICATO ED EMENDATO (le aggiunte sono evidenziate in rosso e blu)

Art. 37 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

- Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
 - costruito prima del DM 5.07.1975 o costruiti in conformità a regolamenti previgenti;
 - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri minimi richiesti dal precedente Art. 35,
 - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004, sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente Art. 35, previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3:

previsto dai sud	ccessivo comma 3:	
Altezza	spazi ad uso collettivo	m 2,70
	spazi di abitazione privata -	m 2,40
	lettera a) comma 3 precedente	
	Art. 35	
	spazi accessori - lettera b)	m 2,20
	comma 3 precedente Art. 35	
	spazi di servizio - lettera c)	m 2,00
	comma 3 precedente Art. 35	
Illuminazione	spazi di abitazione collettiva e	1/12 del pavimento
	privata	
	spazi accessori	1/12 del pavimento
	spazi di servizio	1/15 del pavimento o
		aerazione artificiale
Superficie	spazi di abitazione, accessori	tolleranza del 15%
	e di servizio, monolocali	della corrispondente
		superficie minima
Misure		tolleranza del 15%
		delle misure intese
		come lato in pianta di
		vani o scale

- 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).
- 3. Nel caso di interventi di recupero edilizio in locali di abitazione, posti su edifici con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale o costruiti in conformità a regolamenti previgenti, l'adeguamento delle altezze ai parametri minimi precedentemente richiesti può essere derogato entro i limiti già esistenti e documentati a condizione che sia dimostrato un miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Art. 31	Tolleranze	nella	realizz	azione	delle	opere	edili

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter del DPR 380/01 e ss.mm.ii. non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 31 Tolleranze nella realizzazione delle opere edili


1. Ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter 34 bis del DPR 380/01 e ss.mm.ii. non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 31 Tolleranze nella realizzazione delle opere edili

 Ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter 34 bis del DPR 380/01 e ss.mm.ii. non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 51 Recinzioni


- 1. Nelle ZTO A, B, C, e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.
- 2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:



- 3. Entro le zone D1 produttive, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
- 4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.
- 5. È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fini ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
- 6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete

Art. 51 Recinzioni


- 1. Nelle ZTO A, B, C, D3.1-6 e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.
- 2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:



- 3. Entro le zone D1.1-2 produttive e D2, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
- 4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.
- È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fini ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
- 6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete

Art. 51 Recinzioni

- 1. Nelle ZTO A, B, C, D3.1-6 e negli ambiti di edificazione diffusa le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna; la parte cieca di muratura non deve superare l'altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra. Sono ammesse recinzioni in muratura di altezza fino a ml 1,50 per particolari ambiti ed aree, ovvero di altezza tale da rispettare la continuità delle recinzioni contermini. È fatto divieto di utilizzare nelle recinzioni elementi prefabbricati in calcestruzzo.
- 2. In tutte le zone urbane, residenziali e per insediamenti produttivi, nonché negli ambiti di urbanizzazione diffusa, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale in corrispondenza di incroci e curve, dovrà essere garantita un'area di rispetto degli incroci determinata dal triangolo avente due lati sulla prosecuzione delle linee di recinzione, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione delle linee stesse sia eguale al doppio della distanza minima della recinzione dalla sede carrabile, con un minimo di m 3,00, secondo lo schema seguente:



- 3. Entro le zone D1.1-2 produttive e D2, le recinzioni anche cieche possono essere di altezza massima di m 3,00 dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. Sul fronte stradale, fino al prolungamento del fronte del fabbricato e/o ad una distanza massima dalla strada di m 10 devono avere un'altezza massima di m 1,50, con trasparenze nelle zone particolari (incroci, curve).
- Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.
- 5. È consentita la realizzazione di cancelli in ferro o legno e pilastri in mattoni o intonacati fini ad un'altezza di ml. 2,40 sulla quota media stradale, compatibilmente con la vicinanza degli incroci stradali.
- 6. È consentita, ove risulta la necessità di proteggere le coltivazioni in ottemperanza alla legge sui fondi chiusi, la recinzione realizzata con rete

- metallica di altezza non superiore a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.
- 7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.
- 8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.
- Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.
- 10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione. L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).
- 11. Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.

- metallica di altezza non superiore a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.
- 7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.
- 8. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.
- Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.
- 10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione. L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).
- 11. Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.

- metallica di altezza non superiore a m 1,80 del fondo rustico ovvero del singolo podere o di ampi appezzamenti coltivati, realizzata con pali in legno semplicemente infissi nel terreno.
- 7. La distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno. Le prescrizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle opere e colture preesistenti.
- 3. Le recinzioni delle aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici dovranno essere realizzate con forme, dimensioni e materiali definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali specifiche.
- 9. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti/Piani Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati per la raccolta dei rifiuti.
- 10. Gli accessi pedonali delle recinzioni, esistenti e nuove, potranno essere dotati di elementi di protezione. L'altezza di tali elementi dovrà essere compresa tra ml. 2,20 (limite inferiore) e ml. 2,80 (limite superiore).
- 1. Nel caso si debba impedire la fuoriuscita di cani o altri animali di grossa taglia, sono consentite nell'intero territorio recinzioni in rete metallica di maggiore altezza, fino ad un massimo di cm 200 da terra. La presente deroga è valevole solo per il periodo di effettiva detenzione di tali animali, con l'obbligo di rimessa in pristino qualora non sia più necessario.